Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0047(COD)

19.10.2022

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
(COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

Relatore per parere: Sergey Lagodinsky

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

XXX

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è garantito in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (UE) 2018/1725. La direttiva 2002/58/CE tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per la conservazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l'accesso agli stessi da tali apparecchiature. Questi strumenti costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui i set di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e di vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni.	(7) Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è garantito in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (UE) 2018/1725. La direttiva 2002/58/CE tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per la conservazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l'accesso agli stessi da tali apparecchiature. Questi strumenti costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui i set di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e di vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni. ***In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, il pertinente***

diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali e della vita privata dovrebbe prevalere.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I principi della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita sono essenziali ***quando*** il trattamento ***comporta*** rischi significativi per i diritti fondamentali delle persone. Tenendo conto dello stato dell'arte, tutte le parti coinvolte nella condivisione dei dati, comprese le condivisioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative per tutelare ***questi*** diritti. Tali misure comprendono non solo la pseudonimizzazione ***e*** la cifratura***, ma anche l'uso di tecnologie sempre più disponibili che consentono di applicare gli algoritmi ai dati e di ricavare informazioni preziose senza la trasmissione tra le parti o la copia non necessaria dei dati stessi, siano essi grezzi o strutturati***.	(8) I principi della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita sono essenziali ***poiché*** il trattamento ***può comportare*** rischi significativi per i diritti fondamentali delle persone. Tenendo conto dello stato dell'arte, tutte le parti coinvolte nella condivisione dei dati, comprese le condivisioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative per tutelare ***e agevolare l'esercizio dei*** diritti ***degli interessati***. Tali misure comprendono non solo ***la cancellazione e l'anonimizzazione, ove possibile, e l'aggregazione e*** la pseudonimizzazione ***laddove non sia possibile cancellare o rendere anonimi i dati per le finalità del trattamento, ma anche*** la cifratura.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'obiettivo dell'anonimizzazione è

impedire l'identificazione. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati anonimizzati sono trattati in modo che sia impossibile associarli a una persona fisica identificata o identificabile e sono resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Per quanto improbabile, la combinazione di insiemi di dati non personali potrebbe condurre all'identificazione ovvero, nel caso di dati precedentemente anonimizzati, alla reidentificazione e conseguente riassociazione a una persona fisica.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'utente di un prodotto dovrebbe essere inteso come la persona fisica o giuridica, ad esempio un consumatore o un'impresa, che ha acquistato, affittato o noleggiato il prodotto. A seconda del titolo giuridico con il quale lo utilizza, tale utente sopporta i rischi e gode dei vantaggi derivanti dall'uso del prodotto connesso e dovrebbe beneficiare anche dell'accesso ai dati che esso genera. L'utente dovrebbe pertanto avere il diritto di trarre vantaggio dai dati generati da tale prodotto e da qualsiasi servizio correlato.	(18) L'utente di un prodotto dovrebbe essere inteso come la persona fisica o giuridica, ad esempio un consumatore o un'impresa, che ha acquistato, affittato o noleggiato il prodotto. A seconda del titolo giuridico con il quale lo utilizza, tale utente sopporta i rischi e gode dei vantaggi derivanti dall'uso del prodotto connesso e dovrebbe beneficiare anche dell'accesso ai dati che esso genera. L'utente dovrebbe pertanto avere il diritto di trarre vantaggio dai dati generati da tale prodotto e da qualsiasi servizio correlato. ***Un prodotto o servizio può essere acquistato, affittato o noleggiato da un'impresa e fornito o reso in altro modo disponibile a uno o più dipendenti. Laddove tale fornitura di un prodotto o di un servizio implichi l'utilizzo di dati personali, tali dati sono soggetti al diritto dell'Unione applicabile, in particolare in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e dei***

lavoratori.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Laddove il diritto di accesso ai dati sia esercitato da una persona giuridica, il concetto di "diritto" è inteso come riferimento all'obbligo del titolare dei dati di fornire l'accesso ai dati a un destinatario come previsto dal presente regolamento, nel rispetto di tutte le condizioni e dei limiti previsti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nella pratica, non tutti i dati generati dai prodotti o dai servizi correlati sono facilmente accessibili agli utenti e le possibilità di portabilità dei dati generati da prodotti connessi ***all'***internet ***delle cose*** sono spesso limitate. Gli utenti non sono in grado di ottenere i dati necessari per avvalersi dei fornitori di servizi di riparazione e di altri servizi e le imprese non sono in grado di introdurre servizi innovativi, più efficienti e convenienti. In molti settori i fabbricanti sono spesso in grado di determinare, attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto o	(19) Nella pratica, non tutti i dati generati dai prodotti o dai servizi correlati sono facilmente accessibili agli utenti e le possibilità di portabilità dei dati generati da prodotti connessi ***a*** internet sono spesso limitate. Gli utenti non sono in grado di ottenere i dati necessari per avvalersi dei fornitori di servizi di riparazione e di altri servizi e le imprese non sono in grado di introdurre servizi innovativi, più efficienti e convenienti. In molti settori i fabbricanti sono spesso in grado di determinare, attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto o dei servizi correlati,

dei servizi correlati, quali dati sono generati e come possono essere consultati, anche se non hanno alcun diritto legale ai dati. È pertanto necessario garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati e che i servizi correlati siano forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano sempre facilmente accessibili all'utente.

quali dati sono generati e come possono essere consultati, anche se non hanno alcun diritto legale ai dati. È pertanto necessario garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati e che i servizi correlati siano forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano sempre facilmente accessibili all'utente.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi ***all'***internet ***delle cose***. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi ***all'***internet ***delle cose***, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite	(22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi ***a*** internet. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi ***a*** internet, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite un assistente virtuale fornito da un'entità

un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento.

diversa dal fabbricante del prodotto. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati ***dovrebbe essere*** un titolare del trattamento ***ai sensi*** del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. ***In tal caso***, la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far	(24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati ***è*** un titolare del trattamento ***in conformità*** del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. ***L'esecuzione di un contratto può costituire il fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali soltanto se l'interessato è una parte o se sono***

parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.

intraprese misure su richiesta dell'interessato prima della stipula del contratto. Il requisito della necessità del trattamento dei dati personali per l'esecuzione di un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/679 non può essere soddisfatto prevedendo unicamente il trattamento dei dati in una clausola contrattuale. La valutazione di quanto oggettivamente necessario deve fondarsi su fatti concreti**, ***e tale fondamento giuridico è consentito soltanto in situazioni nelle quali non sia possibile svolgere un servizio o fornire un prodotto che l'interessato ha espressamente richiesto o sottoscritto senza il trattamento di dati specifici. I dati personali necessari per le attività commerciali più ampie del titolare del trattamento, ma non necessari per i singoli servizi richiesti dall'interessato, non soddisfano tale requisito. La base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il titolare dei dati può richiedere un'adeguata identificazione dell'utente per verificare il diritto dell'utente di accedere ai dati. Nel caso di dati personali trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il titolare dei dati dovrebbe garantire che la richiesta di accesso sia ricevuta e trattata dal responsabile del trattamento.	(27) Il titolare dei dati può richiedere un'adeguata identificazione ***o autenticazione*** dell'utente per verificare il diritto dell'utente di accedere ai dati. Nel caso di dati personali trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il titolare dei dati dovrebbe garantire che la richiesta di accesso sia ricevuta e trattata dal responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) In particolare quando l'utente è una persona fisica, l'uso di un prodotto o di un servizio correlato può generare dati che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile (l'interessato). Il trattamento di tali dati è soggetto alle norme stabilite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, anche qualora i dati personali e non personali all'interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati[64]. ***L'interessato può essere l'utente o un'altra persona fisica. I*** dati personali ***possono essere richiesti solo da un titolare del trattamento o da un interessato***. A norma del regolamento (UE) 2016/679, un utente che è l'interessato ha, in determinate	(30) In particolare quando l'utente è una persona fisica, l'uso di un prodotto o di un servizio correlato può generare dati che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile (l'interessato). Il trattamento di tali dati è soggetto alle norme stabilite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, anche qualora i dati personali e non personali all'interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati[64]. ***La generazione e l'ulteriore trattamento dei*** dati personali ***sono consentiti soltanto laddove sia soddisfatto uno dei fondamenti giuridici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 9 del regolamento***. A norma del regolamento

circostanze, il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e tale diritto non è pregiudicato dal presente regolamento. A norma del presente regolamento l'utente che è una persona fisica ha inoltre il diritto di accedere a tutti i dati generati dal prodotto, personali e non personali. ***Se l'utente non è l'interessato ma un'impresa, compreso un operatore commerciale individuale, e non nei casi di uso domestico condiviso del prodotto, l'utente sarà un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.*** Di conseguenza tale utente***, in qualità di titolare del trattamento*** che intenda richiedere dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, deve disporre di una base giuridica per il trattamento dei dati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, come il consenso dell'interessato ***o un*** legittimo interesse. Tale utente dovrebbe garantire che l'interessato sia adeguatamente informato delle finalità specificate, esplicite e legittime del trattamento di tali dati e del modo in cui l'interessato può effettivamente esercitare i propri diritti. Il titolare dei dati e l'utente, se sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono tenuti a determinare in modo trasparente, mediante un accordo tra loro, le rispettive responsabilità in materia di conformità a tale regolamento. Dovrebbe restare inteso che tale utente, una volta resi disponibili i dati, può a sua volta diventare titolare dei dati se soddisfa i criteri di cui al presente regolamento e divenire così soggetto all'obbligo di mettere a disposizione i dati a norma del presente regolamento.

(UE) 2016/679, un utente che è l'interessato ha, in determinate circostanze, il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e tale diritto non è pregiudicato dal presente regolamento. A norma del presente regolamento l'utente che è una persona fisica ha inoltre il diritto di accedere a tutti i dati generati dal prodotto, personali e non personali. Di conseguenza tale utente che intenda richiedere dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, deve disporre di una base giuridica per il trattamento dei dati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, come il consenso dell'interessato***, un accordo contrattuale o un obbligo giuridico. Il*** legittimo interesse ***di tale utente o del fornitore di un prodotto o servizio non dovrebbe essere considerato una base giuridica per la generazione e l'ulteriore trattamento dei dati personali e l'accesso agli stessi. L'interessato può attendersi che i prodotti e i servizi non raccolgano, ottengano o generino dati che lo riguardano senza il suo consenso o un accordo contrattuale liberamente stipulato***. Tale utente dovrebbe garantire che l'interessato sia adeguatamente informato delle finalità specificate, esplicite e legittime del trattamento di tali dati e del modo in cui l'interessato può effettivamente esercitare i propri diritti. Il titolare dei dati e l'utente, se sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono tenuti a determinare in modo trasparente, mediante un accordo tra loro, le rispettive responsabilità in materia di conformità a tale regolamento. Dovrebbe restare inteso che tale utente, una volta resi disponibili i dati, può a sua volta diventare titolare dei dati se soddisfa i criteri di cui al presente regolamento e divenire così soggetto all'obbligo di mettere a disposizione i dati a norma del presente regolamento. ***Laddove l'utente sia un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione, il regolamento (UE)***

2018/1725 si applica senza pregiudizio.

[64] GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 59–68.

[64] GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 59–68.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli	(34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli

utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali ***comuni e legittime*** che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE.	utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa, per rispondere a emergenze pubbliche o in altri casi eccezionali. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. Per limitare l'onere a carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) In caso di emergenze pubbliche, come le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti dal degrado ambientale e da gravi calamità naturali, comprese quelle aggravate dai cambiamenti climatici, nonché le gravi catastrofi provocate dall'uomo, come i gravi incidenti di cibersicurezza, l'interesse pubblico derivante dall'utilizzo dei dati prevale sugli interessi dei titolari dei dati a disporre liberamente dei dati in loro possesso. In tal caso è opportuno che ai titolari dei dati sia imposto l'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici o di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione su loro richiesta. L'esistenza di un'emergenza pubblica è determinata secondo le rispettive procedure degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali competenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Una necessità eccezionale può presentarsi anche quando un ente pubblico può dimostrare che i dati sono necessari per prevenire un'emergenza pubblica o per favorire la ripresa in circostanze ragionevolmente prossime all'emergenza pubblica in questione. Qualora la necessità eccezionale non sia giustificata dall'esigenza di rispondere a un'emergenza pubblica, prevenirla o	***soppresso***

favorire la ripresa da tale emergenza, è opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostrino che il mancato accesso tempestivo ai dati richiesti e il mancato utilizzo di tali dati impediscano loro di svolgere efficacemente un compito specifico di interesse pubblico espressamente previsto per legge. Tale necessità eccezionale può verificarsi anche in altre situazioni, ad esempio in relazione alla compilazione tempestiva di statistiche ufficiali quando i dati non sono altrimenti disponibili o quando l'onere gravante sui rispondenti sarà notevolmente ridotto. È allo stesso tempo opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostri, nei casi in cui non si tratta di rispondere a un'emergenza pubblica, di prevenirla o di favorire la ripresa, che non esistono mezzi alternativi per ottenere i dati richiesti e che non è possibile ottenere tempestivamente i dati sancendo i necessari obblighi di trasmissione dei dati mediante nuove normative.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli accordi volontari per lo scambio di dati tra soggetti pubblici e privati né pregiudicarli. Esso non dovrebbe inoltre incidere sugli obblighi imposti ai titolari dei dati in relazione alla fornitura di dati a fronte di necessità di natura non eccezionale, in particolare quando la gamma di dati e di titolari dei dati è nota e se l'utilizzo dei dati può aver	(59) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli accordi volontari per lo scambio di dati ***non personali*** tra soggetti pubblici e privati né pregiudicarli. Esso non dovrebbe inoltre incidere sugli obblighi imposti ai titolari dei dati in relazione alla fornitura di dati a fronte di necessità di natura non eccezionale, in particolare quando la gamma di dati e di titolari dei dati è nota e se l'utilizzo dei dati

luogo regolarmente, come nel caso degli obblighi di comunicazione e degli obblighi relativi al mercato interno. Il presente regolamento non dovrebbe incidere neppure sugli obblighi di accesso ai dati per verificare la conformità alle norme applicabili, anche nei casi in cui gli enti pubblici assegnano il compito di verificare la conformità a soggetti che non sono enti pubblici.	può aver luogo regolarmente, come nel caso degli obblighi di comunicazione e degli obblighi relativi al mercato interno. Il presente regolamento non dovrebbe incidere neppure sugli obblighi di accesso ai dati per verificare la conformità alle norme applicabili, anche nei casi in cui gli enti pubblici assegnano il compito di verificare la conformità a soggetti che non sono enti pubblici.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il	***soppresso***

quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere rese pubbliche senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati e dovrebbe essere garantita la disponibilità pubblica online di tutte le richieste giustificate da un'emergenza pubblica.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione	***soppresso***

che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti.

---

[65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) È opportuno che i titolari dei dati abbiano la possibilità di chiedere una modifica della richiesta presentata da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia e un organismo dell'Unione o la sua cancellazione entro un periodo di 5 o 15 giorni lavorativi a seconda della natura della necessità eccezionale invocata nella richiesta. In caso di richieste motivate da un'emergenza pubblica, dovrebbe sussistere un motivo giustificato per non mettere a disposizione i dati se si può dimostrare che la richiesta è simile o identica a una richiesta presentata in precedenza allo stesso scopo da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie	***soppresso***

o organismi dell'Unione. È opportuno che il titolare dei dati che respinge la richiesta o ne chiede la modifica comunichi le motivazioni alla base del rifiuto della richiesta all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione che richiede i dati. Nel caso in cui i diritti "sui generis" sulle banche di dati di cui alla direttiva 96/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[66] si applichino in relazione ai set di dati richiesti è opportuno che i titolari dei dati esercitino i loro diritti in modo da non impedire all'ente pubblico e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione di ottenere i dati, o di condividerli, in conformità del presente regolamento.

---

[66] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Qualora sia assolutamente necessario includere dati personali nei dati messi a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione, le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali dovrebbero essere rispettate e la messa a disposizione dei dati e il loro successivo utilizzo dovrebbero essere accompagnati da garanzie per i diritti e gli interessi delle persone interessate da tali dati. È opportuno che l'organismo che richiede i dati dimostri l'assoluta necessità	***soppresso***

e le finalità specifiche e limitate del trattamento. È opportuno che il titolare dei dati si adoperi ragionevolmente per rendere anonimi i dati o, qualora tale anonimizzazione si riveli impossibile, che adotti mezzi tecnologici quali la pseudonimizzazione e l'aggregazione prima di mettere a disposizione i dati.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) I dati messi a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione sulla base di necessità eccezionali dovrebbero essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati richiesti, a meno che il titolare dei dati che ha messo a disposizione i dati non abbia espressamente acconsentito a che i dati siano utilizzati per altre finalità. I dati dovrebbero essere distrutti quando non sono più necessari per la finalità indicata nella richiesta, salvo diverso accordo, e il titolare dei dati dovrebbe esserne informato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) Nel riutilizzare i dati forniti dai titolari dei dati, è opportuno che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli	***soppresso***

organismi dell'Unione rispettino sia la legislazione applicabile sia gli obblighi contrattuali vigenti cui è soggetto il titolare dei dati. Qualora la divulgazione dei segreti commerciali del titolare dei dati a enti pubblici o a istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sia assolutamente necessaria per conseguire la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, al titolare dei dati dovrebbe essere garantita la riservatezza di tale divulgazione.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Quando è in gioco la salvaguardia di un bene pubblico significativo, come in caso di risposta a emergenze pubbliche, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa, è opportuno che in tali circostanze i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che non dovrebbe essere superiore ai costi tecnici e organizzativi sostenuti per	***soppresso***

soddisfare la richiesta e al ragionevole margine necessario per mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione può condividere i dati ottenuti a seguito della richiesta con altre entità o persone qualora ciò sia necessario per svolgere attività di ricerca scientifica o attività analitiche che non può svolgere autonomamente. Nelle stesse circostanze tali dati possono essere condivisi anche con gli istituti nazionali di statistica e con Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali. Tali attività di ricerca dovrebbero tuttavia essere compatibili con la finalità per la quale sono stati richiesti i dati e il titolare dei dati dovrebbe essere informato in merito all'ulteriore condivisione dei dati che aveva fornito. È opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi agiscano senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Non si dovrebbero considerare istituti di ricerca ai fini del presente regolamento quelli su cui imprese commerciali abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare, per ragioni strutturali, un controllo da cui potrebbe	***soppresso***

derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto ***o servizio,*** alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati e ***alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali, per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico***.	1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati ***ottenuti e raccolti o*** generati ***legittimamente*** dall'uso di un prodotto o ***dei dati ottenuti, raccolti o generati legittimamente durante la fornitura*** di un servizio correlato all'utente di tale prodotto***, ai fornitori di servizi correlati***, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati ***su richiesta di un utente o dell'interessato*** e ***ai termini contrattuali tra gli utenti e il titolare dei dati e gli utenti e i destinatari dei dati.***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ai fabbricanti di prodotti e ai fornitori di servizi correlati immessi sul mercato dell'Unione e agli utenti di tali prodotti o servizi;	a) ai fabbricanti di prodotti e ai fornitori di servizi correlati immessi sul mercato dell'Unione e agli utenti di tali prodotti o servizi***, o nel caso dei dati personali, alla persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono le informazioni generate dall'uso*** di tali prodotti o servizi ***correlati***;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) agli enti pubblici e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso tali dati siano necessari in via eccezionale per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle apparecchiature terminali si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente regolamento. Il presente regolamento non ***pregiudica l'applicabilità del*** diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 ***e*** la direttiva 2002/58/CE, nonché i poteri e le competenze delle autorità di controllo. Per quanto riguarda i diritti di cui al capo II del presente regolamento, e qualora gli utenti siano gli interessati di dati personali soggetti ai diritti e agli obblighi di cui a	3. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle apparecchiature terminali si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente regolamento. ***L'ottenimento, la raccolta o la generazione di dati personali attraverso l'uso di un prodotto o di un servizio correlato richiedono una base giuridica conformemente alla legge in materia di protezione dei dati.*** Il presente regolamento non ***fornisce una base giuridica per il trattamento dei dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui ai regolamenti***

tale capo, le disposizioni del presente regolamento integrano il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679.	***(UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o alle direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680. Il legittimo interesse, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del fabbricante di un prodotto o del fornitore di un servizio correlato non costituisce una base giuridica in tal senso. Il presente regolamento lascia impregiudicato il*** diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali ***e della vita privata***, in particolare il regolamento (UE) 2016/679***, il regolamento (UE) 2018/1725,*** la direttiva 2002/58/CE ***e la direttiva (UE) 2016(680)***, nonché i poteri e le competenze delle autorità di controllo***. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali e della vita privata***. Per quanto riguarda i diritti di cui al capo II del presente regolamento, e qualora gli utenti siano gli interessati di dati personali soggetti ai diritti e agli obblighi di cui a tale capo, le disposizioni del presente regolamento integrano ***e specificano*** il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679 ***e non ledono i diritti altrui alla protezione dei dati***. ***Nella misura in cui il trattamento dei dati personali, messi a disposizione di un destinatario ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, sia limitato dall'articolo 6 dello stesso, tali disposizioni prevalgono sull'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679.***
	Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la condivisione e l'uso dei dati e l'accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compreso il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio[72] e le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate, e la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non pregiudica la raccolta, la condivisione e l'uso dei dati né l'accesso agli stessi a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il presente regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, amministrazione doganale e fiscale ***e*** salute e sicurezza dei cittadini conformemente al diritto dell'Unione.	4. Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la condivisione e l'uso dei dati e l'accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ***penali o amministrativi*** o esecuzione di sanzioni penali ***o amministrative***, compreso il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio[72] e le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate, e la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non pregiudica la raccolta, la condivisione e l'uso dei dati né l'accesso agli stessi a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il presente regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, amministrazione doganale e fiscale***,*** salute ***pubblica*** e sicurezza dei cittadini conformemente al diritto dell'Unione.
[72] Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).	[72] Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter) "dati non personali": i dati diversi dai dati personali;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater) "consenso": consenso quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies) "interessato": l'interessato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "prodotto": un bene materiale ***e mobile***, ***anche quando incorporato in un bene immobile***, ***che*** ottiene, genera ***o raccoglie*** dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati ***tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico*** e la cui funzione primaria non è la conservazione e il trattamento dei dati;	2) "prodotto": un bene materiale ***che, in virtù della sua progettazione e delle sue caratteristiche, compresi sensori o software integrato***, ottiene, ***raccoglie o*** genera dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati***,*** e la cui funzione primaria non è la conservazione e il trattamento dei dati***, ad eccezione dei prodotti principalmente progettati per visualizzare o riprodurre contenuti, o per registrare e trasmettere contenuti, anche per l'uso da parte di un servizio online, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "servizio correlato": un servizio digitale, anche software, ***incorporato in un prodotto o interconnesso con esso in modo tale che la sua assenza impedirebbe***	3) "servizio correlato": un servizio digitale, anche software, ***necessario affinché il*** prodotto ***svolga*** una ***o più*** delle sue funzioni ***e che comporta la***

al prodotto ***di svolgere*** una delle sue funzioni;	***comunicazione di dati dal prodotto al servizio correlato e ricava o desume i dati***;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "assistenti virtuali": software che può elaborare richieste, compiti o domande, anche sulla base di input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ***ai propri*** servizi ***e a servizi di terzi*** o controlla ***dispositivi propri e di terzi***;	4) "assistenti virtuali": software che può elaborare richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ***a*** servizi ***correlati*** o controlla ***i prodotti***;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***un servizio***;	5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***servizi correlati e l'interessato***;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al ***presente regolamento, al*** diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali ***e attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto e dei servizi correlati, la capacità di*** mettere a disposizione determinati dati;	6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica ***che non è l'utente, che ha accesso ai dati comunicati a quest'ultimo o ai quali questi accede, compresi i dati ricavati o desunti durante la fornitura di un servizio correlato e*** che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali ***di trattare e*** mettere a disposizione determinati dati ***come previsto per contratto***;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, ***e che può essere un terzo*** in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione;	7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, in seguito a una richiesta da parte dell'utente ***o dell'interessato*** al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione***, e che può essere un terzo a disposizione del quale l'utente o l'interessato mettono direttamente a disposizione i dati***;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis) "messa a disposizione dei dati ottenuti, raccolti o generati con l'uso di un prodotto o di un servizio correlato": rendere accessibili i dati, compresi quelli ricavati o desunti, in virtù di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, consentire all'utente o a un terzo di copiare i dati e di riceverli in un formato strutturato, di uso comune, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12) "servizio di trattamento dei dati": un servizio ***digitale*** diverso da un servizio di contenuti online quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1128, fornito a un cliente, che consente l'amministrazione su richiesta ***di un pool scalabile ed elastico*** di risorse informatiche ***condivisibili di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita*** o un ampio accesso remoto ***allo stesso***;	12) "servizio di trattamento dei dati": un servizio diverso da un servizio di contenuti online quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1128, fornito a un cliente, che consente l'amministrazione su richiesta di risorse ***di conservazione e*** informatiche o un ampio accesso remoto ***alle stesse***;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19) "interoperabilità": la capacità di due o più ***spazi di dati o*** reti di comunicazione, sistemi, prodotti, applicazioni ***o*** componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;	19) "interoperabilità": la capacità di due o più reti di comunicazione, sistemi, prodotti, applicazioni***,*** componenti ***o servizi*** di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obbligo ***di rendere accessibili i*** dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati	Obbligo ***in capo a progettisti, fabbricanti e fornitori di servizi correlati in relazione ai*** dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'uso di prodotti o servizi correlati

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e, ove pertinente e opportuno, diretto.	1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dal loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e, ove pertinente e opportuno, diretto ***e forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, compresi i dati ricavati o desunti***. ***Se l'utente è un interessato, i prodotti offrono la possibilità di esercitare direttamente i relativi diritti. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo che l'interessato abbia la possibilità di usare anonimamente i prodotti di cui al presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima ***di concludere*** un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto ***o di un servizio correlato***, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile:	2. Prima ***che l'utente concluda*** un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile:

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la natura ***e*** il volume dei dati che ***è probabile che siano generati dall'uso del*** prodotto ***o del servizio correlato***;	a) la natura***, il formato,*** il volume ***stimato e la frequenza di raccolta*** dei dati che ***il*** prodotto ***può ottenere, raccogliere o generare***;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se è probabile che i dati siano generati in modo continuo e in tempo reale;	b) se è probabile che i dati siano ***ottenuti, raccolti o*** generati in modo continuo e in tempo reale;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se il fabbricante che fornisce il prodotto o il fornitore di servizi che fornisce il servizio correlato intende esso stesso utilizzare i dati o consentire a terzi di utilizzarli e, in tal caso, le finalità per le quali tali dati saranno utilizzati;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Lettera spostata al nuovo paragrafo 2 bis, come lettera c) e modificata.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se il venditore, il locatore o il noleggiatore è il titolare dei dati e, in caso contrario, l'identità del titolare dei dati, ad esempio il suo nome commerciale e l'indirizzo geografico al quale è stabilito;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Lettera spostata al nuovo paragrafo 2 bis, come lettera d) e modificata.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) i mezzi di comunicazione che consentono all'utente di contattare rapidamente il titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest'ultimo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Lettera spostata al nuovo paragrafo 2 bis, come lettera e) e modificata.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi;	g) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi;

Or. en

Motivazione

Lettera spostata al nuovo paragrafo 2 bis, come lettera f) e modificata.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Lettera spostata al nuovo paragrafo 2 bis, come lettera h) e modificata.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di concludere un contratto di fornitura di un servizio correlato, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato

chiaro e comprensibile:

a) la natura, il formato e la frequenza di raccolta dei dati comunicati dal prodotto al servizio correlato, nonché le modalità di accesso o recupero dei dati da parte dell'utente del prodotto;

b) la natura e il volume stimato dei dati ottenuti, raccolti, generati, ricavati o desunti durante la fornitura del servizio correlato, nonché le modalità di accesso e recupero dei dati da parte dell'utente;

c) se il fornitore del servizio correlato intende trattare esso stesso i dati, se intende consentire a un terzo di trattare i dati e le finalità del trattamento dei dati;

d) l'identità del titolare dei dati e, ove applicabile, di altre parti incaricate del trattamento dei dati, quali il nome commerciale e l'indirizzo geografico di stabilimento;

e) i mezzi di comunicazione che consentono all'utente di contattare in maniera rapida il titolare dei dati e, ove applicabile, altre parti incaricate del trattamento dei dati e di comunicare con essi in modo efficiente;

f) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi o trasferiti a terzi;

g) la durata prevista dell'accordo, nonché le modalità per risolvere l'accordo anticipatamente;

h) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento include e modifica le lettere d-g del paragrafo 2, aggiunge una nuova lettera e riprende invariata la lettera h dal paragrafo 2.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto degli utenti di accedere ai dati generati ***dall'***uso di prodotti o servizi correlati e di utilizzarli	Diritto degli utenti di accedere ai dati ***ottenuti, raccolti o*** generati ***dal proprio*** uso di prodotti o servizi correlati e di utilizzarli ***e obbligo dei titolari dei dati di fornire l'accesso a tali dati***

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente i dati ***generati dal suo utilizzo di un*** prodotto o di un servizio correlato senza indebito ritardo, gratuitamente e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile.	1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente ***tutti*** i dati ***comunicati al titolare dei dati dal*** prodotto o ***ottenuti, raccolti o generati durante la fornitura*** di un servizio correlato senza indebito ritardo, gratuitamente e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, compresi i dati ricavati o desunti e i metadati pertinenti***. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici**.** Ove ***ciò non sia*** tecnicamente fattibile***, il titolare dei dati fornisce un'alternativa funzionalmente equivalente***.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il titolare dei dati non impone all'utente di fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti di un utente a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell'utente e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati.	4. ***Fatti salvi i casi in cui può accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto,*** l'utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se l'utente non è un interessato, i	5. Se l'utente non è un interessato, i

dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione dell'utente dal titolare dei dati solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6***, paragrafo 1,*** del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.	dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione dell'utente dal titolare dei dati solo se ***tutte le condizioni e le norme stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati sono soddisfatte e in particolare se*** esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 ***e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE***.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto di condividere i dati con terzi	Diritto ***degli utenti e degli interessati*** di condividere i dati con terzi ***e obbligo dei titolari dei dati di prevederne la condivisione***

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e	1. Su richiesta di ***un interessato o di*** un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per ***l'interessato o*** l'utente, con la stessa qualità di cui dispone

in tempo reale**.**	il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale ***e soltanto per le seguenti finalità:***

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) consentire all'utente o all'interessato di ottenere servizi di riparazione e manutenzione o servizi post-vendita riguardanti il prodotto, compresi servizi concorrenziali o non correlati;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) consentire all'utente o all'interessato di aggiornare il software del proprio prodotto o i servizi correlati, in particolare per risolvere problemi di sicurezza e utilizzabilità;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) consentire all'utente o all'interessato di condividere i dati con le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute ai sensi dell'[atto sulla governance dei dati].

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un terzo non sollecita né fornisce incentivi commerciali all'utente o all'interessato in qualsiasi modo, anche fornendo compensazioni pecuniarie o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l'utente o l'interessato ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come un semplice bene commerciabile. Tali dati non possono in particolare essere utilizzati da un terzo a fini di vendita diretta o pubblicità, monitoraggio dei dipendenti, valutazione del credito e profilazione.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto	*(Non concerne la versione italiana)*

necessario per verificare che si tratti di un utente o un terzo a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati.	4. Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati ***esterna al prodotto interessato,*** destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il titolare dei dati non utilizza dati non personali generati dall'utilizzo del prodotto o del servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo del terzo che potrebbero compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo, a meno che quest'ultimo non abbia acconsentito a tale uso e abbia la possibilità tecnica di revocare tale consenso in	5. Il titolare dei dati non utilizza dati non personali ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'utilizzo del prodotto o del servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo del terzo che potrebbero compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo, a meno che quest'ultimo non abbia acconsentito a tale uso e abbia la possibilità tecnica di

qualsiasi momento.	revocare tale consenso in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se ***l'utente non è*** un interessato, i dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.	6. Se ***è coinvolto*** un interessato ***diverso dall'utente o dall'interessato che ha richiesto l'accesso***, i dati personali ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato ***e i dati ricavati o desunti da tale uso*** sono messi a disposizione ***del terzo da parte del titolare dei dati*** solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, ***lettere a) e b),*** del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 ***e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE***.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti ***altrui alla*** protezione dei dati.	9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti ***dell'interessato conformemente alla normativa vigente in materia di*** protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell'utente	Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell'utente ***o dell'interessato***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali***, e*** cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata.	1. Un terzo tratta i dati ***personali*** messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente e ***se tutte le condizioni e norme previste dalla normativa in materia di protezione dei dati sono soddisfatte, in particolare se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE e*** fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali***. Il terzo*** cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) non utilizza i dati che riceve per la profilazione di persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679***, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente***;	b) non utilizza i dati che riceve per la profilazione di persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) utilizza i dati ricevuti per reidentificare l'interessato al quale si riferiscono i dati e adotta le misure tecniche e operative necessarie per prevenire la reidentificazione; segnala eventuali violazioni che conducono alla reidentificazione degli interessati in questione a un'autorità responsabile della protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) fornisce incentivi commerciali all'interessato fornendo compensazioni pecuniarie o di altro tipo, affinché metta i dati personali a disposizione.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.	1. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai dati ***non personali*** generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Clausole contrattuali abusive imposte agli utenti e agli interessati
	Qualunque clausola contrattuale che, a scapito dell'utente o dell'interessato, esclude l'applicazione del presente capo, si discosta da esso o ne altera gli effetti, non è vincolante per l'utente o l'interessato.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La compensazione concordata tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati deve essere ragionevole.	1. La compensazione concordata tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per ***i costi sostenuti e gli investimenti richiesti per*** la messa a disposizione dei dati deve essere ragionevole ***ed equa, nel caso di dati non personali e strettamente proporzionale nel caso di dati personali***.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, per comporre le controversie relative alla determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e alle modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma degli articoli 8 e 9.	1. I titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, per comporre le controversie relative alla determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e alle modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma degli articoli 8 e 9. ***Quanto sopra lascia impregiudicati il diritto degli interessati di presentare ricorso all'autorità di controllo e gli obblighi di protezione dei dati del titolare del trattamento.***

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione***,*** ***compresi i contratti intelligenti,*** per impedire l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto degli articoli 5, 6, 9 e 10, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non sono utilizzate come mezzo per ostacolare il diritto dell'utente di fornire efficacemente dati a terzi a norma dell'articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.	1. Il titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione per impedire ***la divulgazione e*** l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto degli articoli 5, 6, 9 e 10, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non sono utilizzate come mezzo per ostacolare il diritto dell'utente di fornire efficacemente dati a terzi a norma dell'articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. ***Per quanto riguarda i dati personali, tali misure tecniche sono coerenti con l'obbligo del titolare del trattamento di attuare misure tecniche e organizzative appropriate, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati.***

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di ***evidenti*** lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati è tenuto, senza indebito	2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati ***o, nel caso di dati personali, senza una base***

ritardo, a meno che il titolare dei dati o l'utente non disponga altrimenti:	***giuridica appropriata*** è tenuto, senza indebito ritardo, a meno che il titolare dei dati o l'utente non disponga altrimenti:

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica nei seguenti casi:	3. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica nei seguenti casi ***in relazione ai dati non personali***:

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati tra i titolari dei dati e i destinatari che, a danno degli interessati, compromette l'applicazione dei loro diritti alla protezione della vita privata e dei dati, deroghi alla stessa o ne modifichi gli effetti non è vincolante per tale parte.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Una clausola contrattuale non è considerata abusiva se deriva dal diritto dell'Unione vigente.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI E DI ISTITUZIONI, AGENZIE O ORGANISMI DELL'UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il capo V è soppresso.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali	
1. Su richiesta, il titolare dei dati mette i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti.	

2. Il presente capo non si applica alle piccole e microimprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Necessità eccezionale di utilizzare i dati	
Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ai sensi del presente capo si considera esistente in una delle seguenti circostanze:	
a) se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un'emergenza pubblica;	
b) se la richiesta di dati è limitata nel tempo e nella portata e necessaria per prevenire un'emergenza pubblica o per contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica;	
c) se la mancanza di dati disponibili impedisce all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di svolgere un compito specifico di interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge; e	
1) l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non è stato in grado di ottenere tali dati con mezzi alternativi, anche acquistandoli sul mercato ai prezzi di mercato o facendo affidamento sugli obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati, e l'adozione di nuove misure legislative non può garantire la tempestiva disponibilità dei dati; oppure	

2) l'ottenimento dei dati in conformità della procedura stabilita nel presente capo ridurrebbe considerevolmente l'onere amministrativo per i titolari dei dati o per altre imprese.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione	
1. Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell'Unione o nazionali ai fini della comunicazione, del soddisfacimento delle richieste di informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge.	
2. I diritti di cui al presente capo non sono esercitati da enti pubblici e da istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione per svolgere attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né a fini di amministrazione doganale o tributaria. Il presente capo non pregiudica le normative dell'Unione e nazionali applicabili in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria.	

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Richieste di messa a disposizione di dati	
1. Se richiede dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione:	
a) specifica quali sono i dati richiesti;	
b) dimostra la necessità eccezionale per la quale sono richiesti i dati;	
c) spiega la finalità della richiesta, l'utilizzo previsto dei dati richiesti e la durata di tale utilizzo;	
d) indica la base giuridica della richiesta di dati;	
e) specifica il termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione o entro il quale il titolare dei dati può chiedere all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di modificare o ritirare la richiesta.	
2. Una richiesta di dati presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo:	
a) è espressa in un linguaggio chiaro, conciso e semplice, comprensibile per il titolare dei dati;	
b) è proporzionata alla necessità eccezionale, in termini di granularità e volume dei dati richiesti e di frequenza di accesso ai dati richiesti;	
c) rispetta gli obiettivi legittimi del titolare dei dati, tenendo conto della tutela dei segreti commerciali e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati;	

d) riguarda, per quanto possibile, dati non personali;

e) informa il titolare dei dati delle sanzioni che un'autorità competente di cui all'articolo 31 impone a norma dell'articolo 33 in caso di mancato soddisfacimento della richiesta;

f) è messa a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo.

3. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione non mette i dati ottenuti a norma del presente capo a disposizione per il riutilizzo ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024. La direttiva (UE) 2019/1024 non si applica ai dati detenuti da enti pubblici ottenuti a norma del presente capo.

4.

Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. Sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19.

Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Soddisfacimento delle richieste di dati	
1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo.	
2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ed entro 15 giorni lavorativi in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei seguenti motivi:	
a) i dati non sono disponibili;	
b) la richiesta non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.	
3. Nel caso di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica, il titolare dei dati può anche rifiutare o chiedere la modifica della richiesta se ha già fornito i dati richiesti in risposta a una richiesta presentata in precedenza per la stessa finalità da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione e se non gli è stata notificata la distruzione dei dati a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).	
4. Se decide di rifiutare la richiesta o di chiederne la modifica a norma del paragrafo 3, il titolare dei dati indica l'identità dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che ha	

presentato in precedenza una richiesta per la stessa finalità.

5. Se il soddisfacimento della richiesta di mettere i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione impone la divulgazione di dati personali, il titolare dei dati compie sforzi ragionevoli per pseudonimizzare i dati, nella misura in cui la richiesta possa essere soddisfatta con dati pseudonimizzati.

6. Se l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione intende contestare il rifiuto del titolare dei dati di fornire i dati richiesti o la sua domanda di modifica della richiesta, o se il titolare dei dati intende contestare la richiesta, la questione è sottoposta all'autorità competente di cui all'articolo 31.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Obblighi degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione	
1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ha ricevuto dati in seguito a una richiesta presentata a norma dell'articolo 14:	
a) non utilizza i dati in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti;	
b) attua, nella misura in cui il	

trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati;

c) distrugge i dati non appena non sono più necessari per la finalità indicata e informa il titolare dei dati dell'avvenuta distruzione.

2. La divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione è obbligatoria solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo della richiesta. In tali casi, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione adotta misure adeguate per tutelare la riservatezza di tali segreti commerciali.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Compenso in casi di necessità eccezionale	
1. I dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15, lettera a), sono forniti a titolo gratuito.	
2. Se il titolare dei dati chiede un compenso per aver messo a disposizione dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell'articolo 15, lettere b) o c), tale compenso non supera i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se necessario, i costi di anonimizzazione e di adattamento tecnico, maggiorati di un margine ragionevole. Su richiesta	

dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che richiede i dati, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi e del margine ragionevole.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Contributo degli organismi di ricerca o degli istituti statistici nel contesto di necessità eccezionali	
1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione ha il diritto di condividere i dati ricevuti a norma del presente capo con persone o organizzazioni al fine di svolgere ricerche o analisi scientifiche, compatibili con la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, o con istituti nazionali di statistica ed Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali.	
2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza determinante o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.	
3. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 rispettano le disposizioni dell'articolo 17,	

paragrafo 3, e dell'articolo 19.

4. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera	
1. Gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione cooperano e si assistono reciprocamente ai fini dell'attuazione coerente del presente capo.	
2. Tutti i dati scambiati nell'ambito dell'assistenza richiesta e fornita a norma del paragrafo 1 non sono utilizzati in maniera incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti.	
3. Se intende presentare una richiesta di dati a un titolare dei dati stabilito in un altro Stato membro, un ente pubblico informa preventivamente in merito l'autorità competente di tale Stato membro di cui all'articolo 31. Tale obbligo si applica anche alle richieste presentate da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione.	
4. Dopo aver ricevuto la notifica a norma del paragrafo 3, la pertinente autorità competente informa l'ente pubblico richiedente dell'eventuale necessità di cooperare con gli enti pubblici dello Stato membro in cui è	

stabilito il titolare dei dati, al fine di ridurre l'onere amministrativo del titolare dei dati relativo al soddisfacimento della richiesta. L'ente pubblico richiedente tiene conto del parere della pertinente autorità competente.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatti salvi i paragrafi 2 o 3,*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le ***ragionevoli*** misure tecniche, giuridiche e organizzative, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.	1. I fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le misure tecniche, giuridiche e organizzative ***appropriate***, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Laddove il fornitore di servizi di trattamento dei dati abbia motivo di ritenere che il trasferimento dei dati non personali o l'accesso agli stessi possa implicare il rischio di identificazione di dati non personali o anonimizzati, tale fornitore chiede l'autorizzazione dei

pertinenti organismi o autorità competenti a norma della normativa vigente in materia di protezione dei dati, prima di trasferire i dati o concedere l'accesso agli stessi.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le autorità di controllo indipendenti incaricate di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis. Il Garante europeo della protezione dei dati è responsabile del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le istituzioni, le agenzie, gli organismi e gli uffici dell'Unione. Ove pertinente, l'articolo 62 del regolamento n. 2018/1725 si applica mutatis mutandis. Le funzioni e i poteri delle autorità di controllo sono esercitati con riferimento al trattamento dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Precedente lettera a) del paragrafo 2 spostata e modificata.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le autorità di controllo indipendenti incaricate di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis. I compiti e i poteri delle autorità di controllo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato come nuovo paragrafo 1 bis e modificato.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la garanzia che le richieste di accesso ai dati presentate da enti pubblici in caso di emergenze pubbliche a norma del capo V siano pubblicamente disponibili online;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, le autorità	4. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, le autorità

competenti, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, cooperano tra loro ***e anche, ove necessario,*** con l'autorità di controllo incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento. ***In tali casi gli Stati membri interessati designano un'autorità competente coordinatrice.***	competenti, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, cooperano tra loro***. In tali casi gli Stati membri interessati designano un'autorità competente coordinatrice. Le autorità competenti cooperano*** con l'autorità di controllo incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo ***alla*** pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite.	1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo ***all'autorità di coordinamento competente o a qualunque*** pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo	La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo

utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali.	utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali. ***La Commissione consulta il comitato europeo per la protezione dei dati nell'elaborare dette clausole contrattuali tipo per quanto riguarda i dati personali.***

Or. en